La sicurezza urbana tra diritto penale e controllo sociale: un'analisi critica dei decreti sicurezza

di *Francesco De Nigris*[*], Domenico Salvatore Galluccio, Antonietta Cozzi*[**]

Il contributo, tra sociologia e scienze penalistiche, in chiave wacquantiana analizza i pacchetti sicurezza dal D.L. 92/2008 al D.L. 23/2026, decostruendo la "sicurezza urbana" quale artificio giuridico di controllo sociale. Evidenzia il ricorso sistematico alla decretazione d'urgenza quale mezzo per aggirare il confronto parlamentare e la criminalizzazione della marginalità secondo logiche di diritto penale d'autore. Prospetta una scala di valori costituzionalmente orientata, che riaffermi la "sicurezza sociale" quale base dello Stato di diritto.

Parole chiave: stato penale; sicurezza urbana; stigmatizzazione territoriale; penalizzazione della povertà; marginalità urbana; decreti sicurezza.

Urban security between criminal law and social control: a critical analysis of the security decrees

This contribution, situated between sociology and criminal law, adopts a Wacquantian perspective to analyze the Italian "pacchetti sicurezza" (security packages) from Decree-Law 92/2008 to Decree-Law 23/2026, deconstructing "urban security" as a legal construct of social control. It highlights the systematic use of emergency decree-laws as a means to bypass parliamentary debate and the criminalization of marginality through the logics of offender-type criminal law. Finally, it proposes a constitutionally oriented scale of values that reaffirms "social security" as the foundation of the Rule of law.

Keywords: penal state; urban security; territorial stigmatization; penalization of poverty; urban marginality; security decrees.

DOI: 10.5281/zenodo.23695243

[*]University of Amsterdam. francesco.denigris97@gmail.com.

[**]Università degli Studi di Napoli Federico II. domenicosgalluccio@gmail.com; cozziantonietta98@gmail.com.

Il contributo è frutto di un lavoro congiunto tra gli autori: Francesco De Nigris §§ 2 e 3; Domenico Salvatore Galluccio §§ 1 e 3; Antonietta Cozzi § Introduzione; § Conclusioni di redazione comune.

Introduzione: la sicurezza come "ripostiglio concettuale"

Nell'ambito delle scelte di politica-criminale si assiste ad un crescente ricorso al concetto di "sicurezza", declinato in molteplici accezioni ma sempre in chiave repressivo-deterrente; una deriva che si fonda inevitabilmente sul concetto stesso: esso, infatti, – alla pari dell'ordine pubblico – costituisce un "ripostiglio concettuale": un contenitore onnicomprensivo adatto a veicolare qualsiasi tipo di istanza ed a prevalere sulle libertà individuali; strutturata in questi termini, la 'sicurezza' finisce per essere lo scopo di tutela generale dell'ordinamento, un interesse superindividuale (Moccia, 1990). In maniera indifferenziata, vengono attratti nell'ambito del concetto di sicurezza una pluralità di beni, estremamente divergenti: «la sicurezza della vita, dell'incolumità fisica, della libertà personale, ma anche del patrimonio, la mera sensazione di tranquillità e di decoro, di assenza di fastidi, di degrado, di sporcizia. Il concetto di sicurezza confonde e livella beni tutelabili penalmente, beni tutelabili altrimenti e meri stati d'animo» (Cavaliere, 2020: 23).

Se ragioniamo, inoltre, intorno a quella che è la funzione di tale concetto è agevole intuire come lo stesso venga impiegato per garantire una difesa sociale dei consociati dinanzi a "classi pericolose", derivandone una produzione normativa espressiva di un diritto penale d'autore anziché del fatto, come altresì esigono i principi dello Stato sociale di diritto. Ormai da tempo, l'obiettivo pare essere quello di individuare un nemico (Risicato, 2019) – il ladro, il tossicodipendente, l'immigrato – e di condurre una lotta nei suoi confronti in quanto ritenuto pericoloso per la sicurezza dei consociati e per l'ordine legale costituito (Baratta, 2001; Cavaliere, 2018; Moccia, 1990). Per di più, e non da meno, appare manifesto quanto le scelte di politica-criminale orientate al securitarismo siano funzionali a garantire una "rassicurazione collettiva", a fronte di comportamenti che generano un sentimento di paura ed allarme[1](De Martino, 2021).

Affiora, dunque, un utilizzo del diritto penale come strumento di conforto dei consociati, in maniera tanto populistica quanto illusoria (Cavaliere, 2009).

[1] Tuttavia, in relazione all'esigenza di tutela della collettività, non può tralasciarsi che il bisogno di sicurezza è spesso più allarmato che reale – anche per pressione mediatica – e varia secondo le politiche socioeconomiche adottate. In particolare, studi empirici dimostrano che politiche liberiste, a carattere individualista, hanno determinato crisi dei sentimenti umanitari e una crescente ansia da criminalità; per converso, politiche egualitarie hanno determinato lo sviluppo di sentimenti solidaristici e un'apertura verso l'altro, con conseguente riduzione delle ansie e minore necessità di strumenti securitari per la difesa sociale, cfr. De Martino (2021).

Il nodo gordiano della disciplina in materia di sicurezza è, dunque, la vaghezza del concetto stesso e l'identificazione tra quello che è un mero scopo di tutela della norma e il bene giuridico.

Questa confusione di fondo tra *ratio* della norma e bene giuridico porta con sé il rischio – effettivamente concretizzatosi considerando i vari "pacchetti sicurezza" – di una produzione normativa improntata certamente ad una *ratio* (condivisibile o meno che sia), ma carente sul versante del riferimento al bene giuridico. Ciò, ovviamente, implica un abbassamento della tenuta delle garanzie poiché, secondo la più alta ricostruzione della teoria generale del reato operata da Bricola (1973), il bene giuridico, in quanto valore dotato di rilievo costituzionale, è il solo a poter giustificare – laddove necessaria – la legittimazione della protezione penale.

La relazione al bene giuridico consente, quindi, di qualificare come fatto penalmente rilevante solo ed esclusivamente ciò che è offensivo di un bene costituzionale primario della persona, non altrimenti tutelabile, e che sia di significatività tale da poter comportare sinanche la restrizione della libertà personale (Cavaliere, 1998; Moccia, 1995).

Quanto appena rilevato emerge anche ed ineluttabilmente sul versante della c.d. sicurezza urbana. Basti osservare in questa sede la definizione approntata dal legislatore nell'ambito della legge di conversione (l. n. 48/2017) del c.d. Decreto Minniti. Nel tentativo di definire l'ambiguo e vago concetto di sicurezza urbana, all'art. 4 del decreto la sicurezza urbana viene qualificata come «bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità ed esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio». Poi, all'art. 9 del decreto in esame, al fine di garantire tale asserito «bene pubblico», l'organo accertatore (art. 10, comma 1) è legittimato a disporre «un ordine di allontanamento», dalle aree in cui è commesso il fatto, nei confronti di chi svolge attività considerate «devianti» (come la manifesta ubriachezza ex art. 688 c.p.; l'attività di parcheggiatore abusivo ex art. 7, comma 15 bis, C.d.S. ed ogni attività che possa turbare il decoro, la vivibilità e/o la tranquillità urbana) e, inoltre, qualora la persona sia recidiva si attribuisce al Questore (art. 10, comma 2) la facoltà di disporre il divieto di accedere a tali aree (Forzati, 2020). Dunque, emerge l'estrema irrazionalità di una disciplina tesa a garantire la tutela del decoro urbano attraverso misure di pubblica sicurezza significativamente ampie, discrezionali e capaci di incidere sulla libertà personale ex art. 13 Cost. (Forzati, 2020).

La normativa in questione introduce una specifica categoria, quella della «pericolosità urbana», costituendo, in tal senso, la riprova di quanto l'impostazione securitaria, mediante la previsione di illeciti penali o parapenali, privilegi il tipo d'autore e una reità desunta da meri comportamenti antisociali (Forzati, 2020).

Tale impostazione attraversa l'intera sequenza dei decreti sicurezza, dal d.l. 92/2008 al d.l. 23/2026, che costituisce l'oggetto del lavoro: l'intento è mostrare come, attraverso di essi, la "sicurezza urbana" sia divenuta la categoria con cui lo Stato qualifica come pericolosi determinati soggetti e circoscrive i luoghi in cui esercitarne il controllo, ridefinendo in chiave punitiva il governo della marginalità e dello spazio, in tensione con i principi costituzionali di garanzia. Il percorso muove dal quadro teorico-metodologico (§ 2), che assume a riferimento l'agenda di ricerca di Wacquant; si sofferma quindi sul decreto-legge, divenuto il canale ordinario di legiferazione in materia (§ 3), e sui dispositivi così introdotti, letti ciascuno attraverso la categoria wacquantiana che ne coglie la portata (§ 4); le conclusioni (§ 5) conducono dalla spazializzazione della penalità che ne risulta alla riaffermazione della sicurezza sociale quale orizzonte programmatico.

1. Quadro teorico-metodologico

Il presente contributo esamina dunque la produzione normativa in materia di sicurezza urbana nei termini di una sociologia giuridico-penale (Baratta, 1982), per la quale le nozioni della dogmatica penale sono al tempo stesso il criterio con cui la norma viene vagliata e l'oggetto di cui si interroga la funzione sociale: le tecniche di incriminazione vi si leggono non come difetti della tecnica legislativa, ma come modi attraverso cui il diritto produce classificazioni. Tali operazioni si compiono nel campo giuridico, dove le divisioni sociali vengono consacrate in divisioni giuridiche (Bourdieu, 1987; Bourdieu, Wacquant, 1992): una consacrazione la cui legittimità deriva dallo Stato, che, detenendo il monopolio della violenza fisica e simbolica, impone le categorie di percezione con cui l'ordine sociale viene pensato (Bourdieu, 2012). In questo senso la stessa sicurezza urbana si lascia intendere come una di quelle «categorie di pensiero prodotte e garantite dallo Stato» (Bourdieu, Wacquant, Farage, 1994: 1, trad. nostra[2]): emersa nel caso italiano, negli anni Novanta, come oggetto di politiche locali e preventive (Selmini,

[2] Ove non diversamente indicato, le traduzioni dei passi citati da opere in lingua straniera sono a cura degli autori.

1999), e risignificata, nel primo decennio degli anni Duemila, con la svolta centralista delle politiche di sicurezza, in strumento punitivo di controllo della marginalità urbana e del dissenso (Cornelli, Selmini, Nobili, 2023; Selmini, 2023).

Per coglierne la logica, viene operato un confronto sistematico con l'agenda di ricerca che Wacquant ha sviluppato in tre decenni (1998, 1999, 2000, 2001a, 2001b, 2001c, 2004, 2007, 2008a, 2008b, 2009a, 2009b, 2009c, 2010a, 2010b, 2012a, 2012b, 2012c, 2014, 2022, 2026) sul nesso tra riconfigurazione neoliberale dello Stato e governo della marginalità urbana; la sistematizzazione di tale corpus restituisce alle forme giuridiche analizzate la loro coerenza politica, sottraendole alla categoria dell'irrazionalità.

Wacquant affronta fin dai suoi primi interventi sulla scena europea, lo scivolamento verso la penalizzazione della miseria, derivante paradossalmente, «dall'amputazione della stessa capacità d'intervento sociale dello Stato» (Wacquant, 1998: 5). Si profila una «bufera securitaria mondiale» (Wacquant, 2010b: 138) che si consolida attraverso la diffusione di un nuovo "senso comune penale", una vera e propria *doxa* punitiva, incubata negli Stati Uniti e internazionalizzata per via di reti di *think tank*, apparati mediatici e *passeurs* accademici, con l'effetto di criminalizzare la povertà come complemento punitivo dell'ideologia economica neoliberale nel campo della giustizia (Wacquant, 1999, 2004, 2010b). Schematicamente ravvisiamo «una triplice trasformazione che lo Stato simultaneamente accelera e dissimula: l'amputazione del suo braccio economico, la retrazione del suo seno sociale, la massiccia espansione del suo pugno penale» (Wacquant, 2008b: 13). La "mano invisibile" del mercato e il "pugno di ferro" dello Stato penale non si contrappongono ma si saldano (Wacquant, 2001b: 404). «Un sistema penale invasivo, espansivo e costoso non è una deviazione dal neoliberalismo, ma uno dei suoi ingredienti costitutivi» (Wacquant, 2009a: 308). In tale prospettiva, l'apparato punitivo non costituisce un mero strumento tecnico di contrasto alla criminalità, ma detiene le «capacità politiche fondamentali attraverso cui il Leviatano produce e amministra al contempo diseguaglianza, marginalità e identità» (Wacquant, 2009c: 175-176). Il nuovo governo dell'insicurezza sociale è la risposta strutturale, al deficit di legittimità che le élite accumulano nel momento in cui abdicano alla propria missione di protezione. Emerge dunque uno Stato centauro, «liberale e permissivo in alto, verso le classi privilegiate, e paternalistico e autoritario in basso, verso coloro che sono destabilizzati dalla ristrutturazione dell'occupazione e dall'erosione dei sistemi di welfare» (Wacquant, 2009a: 8; v. anche 2001b, 2012a, 2014, 2022). Il *workfare* restrittivo – la conversione dell'assistenza sociale in obbligo di accettazione del lavoro precario – e il *prisonfare*

espansivo – nozione coniata da Wacquant per designare il reticolo di politiche, categorie e discorsi legittimanti attraverso cui lo Stato fronteggia i mali urbani attivando il braccio giudiziario (Wacquant, 2014), formano un unico congegno organizzativo atto a disciplinare e sorvegliare (Wacquant, 2010a), i corpi delle soggettività marginalizzate.

Obiettivo del lavoro è, a partire da questo quadro, leggere i cosiddetti "decreti sicurezza" come dispositivi attraverso cui il diritto classifica e governa la marginalità, mostrando come la sicurezza urbana operi quale artificio giuridico di controllo sociale: categoria, quest'ultima, qui assunta nel suo legame costitutivo con la costruzione degli ordini politici (Bergalli, Sumner, 1997), entro processi nei quali ciò che conta come crisi non è mai oggettivamente dato, ma è il «prodotto discorsivo» di dinamiche egemoniche, segnate dal potere di definizione delle élite politiche ed economiche (Melossi, 2008: 5). A tal fine l'indagine assume a proprio materiale il corpus di tali decreti, susseguitisi dal d.l. 92/2008 al d.l. 23/2026, con i loro preamboli e le relazioni illustrative, e ne ricostruisce le tecniche ricorrenti di costruzione della fattispecie. Le parole con cui essi nominano i luoghi non sono assunte come descrizioni neutre, ma come principi di visione e divisione (Bourdieu, 2012): atti di nominazione che, operando nello spazio simbolico della città (Wacquant, 2023), producono effetti materiali, da storicizzare e ricondurre al campo di produzione simbolica che li genera secondo una metodologia critica del linguaggio urbano (Paone, 2025).

2. Il decreto-legge come fonte privilegiata in materia di "sicurezza urbana"

La materia della sicurezza urbana, come oggetto di normazione penale, a partire dal Pacchetto sicurezza Maroni, fino all'attuale governo Meloni, è stata pressoché esclusivamente affidata allo strumento del decreto-legge, previsto dall'Articolo 77, commi 2 e 3 della Costituzione, che ne àncora la legittimità ai presupposti di necessità e urgenza.

Tale prassi sul metodo di legiferazione è già indicativa di criticità di rilievo costituzionale circa la legittimità dello strumento della decretazione d'urgenza in materia penale (Fiandaca, Musco, 2016).

La Costituzione richiede la sussistenza di condizioni di necessità e urgenza per l'attribuzione al Governo del potere legislativo mediante decreto, il quale produce effetti normativi equiparabili alla legge ma con una procedura più snella e rapida dell'ordinario iter legislativo e la cui *ratio* risiede nel fronteggiare situazioni eccezionali ed imprevedibili, non gestibili tramite le

lunghe procedure parlamentari. Se già è problematica la legittimità del decreto-legge per creare o modificare norme penali *in malam partem*, tanto più lo è la sua reiterazione quale modalità ordinaria di legiferazione nel settore della sicurezza urbana.

Il ciclo normativo in tal senso è inaugurato dal d.l. 92/2008 che ha giustificato l'urgenza sulla base dell'aumento dei movimenti migratori in ingresso di tipo irregolare, individuando una spinta criminogena (Ministero della Giustizia, 2008). Tuttavia, è pacifico in dottrina che l'immigrazione sia un fenomeno sociale strutturale e non emergenziale, incompatibile con un approccio normativo contingenziale piuttosto bisognoso di uno studio complesso e profondo, di larghe vedute e ponderato (Algostino, 2019).

Il d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 (c.d Decreto Minniti-Orlando) fonda la propria legittimità sulla «straordinaria necessità ed urgenza di introdurre strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori e di promuovere interventi volti al mantenimento del decoro urbano» (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, 2017: 27). Nell'introduzione della relazione illustrativa del Decreto viene esplicitamente ammesso che il provvedimento non scaturisce da una situazione emergenziale sopravvenuta, bensì da una «sempre più avvertita esigenza di una riflessione sul concetto di sicurezza» nei grandi centri urbani (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, 2017: 1): l'esigenza di riflessione richiamata è, per stessa definizione, in contrasto con i requisiti di straordinarietà e urgenza che l'art. 77 Cost. impone.

Il d.l. 113/2018 (c.d. Decreto Salvini) si limita a ripetere per quattro volte, nel preambolo, una generica formula di necessità e urgenza, riferendola indistintamente ai diversi blocchi tematici del provvedimento (D.l. n. 113/2018, preambolo), senza che se ne adduca alcun elemento specifico a fondamento (Algostino, 2018: 169). Il provvedimento non si presenta come omogeneo, specifico e avente un chiaro nesso eziologico con una situazione emergenziale concreta, piuttosto si inserisce in quella che la Corte costituzionale ha definito come tendenza della decretazione d'urgenza, quale congerie di norme assemblate soltanto da una mera causalità temporale (Corte cost., 2012, punto 3.3 del Considerato in diritto). La motivazione di tale decreto risulta meramente enunciativa, in contrasto con i canoni costituzionali per una emanazione legittima del decreto-legge, non potendo essa consistere in una mera enunciazione apodittica delle ragioni di necessità e urgenza (Corte cost., 2007, punto 4 del Considerato in diritto). Il governo Meloni si inserisce nell'orientamento politico-criminale in materia di sicurezza urbana con il d.l. 48/2025, il quale costituisce l'emblema della decretazione d'urgenza in materia penale per aggirare gli ostacoli istituzionali. Difatti il

decreto recepisce pressoché integralmente i contenuti del disegno di legge AC 1660 presentato e approvato un anno prima alla Camera dei Deputati, per poi passare sui banchi del Governo al fine di evitare eventuali ostacoli e rallentamenti in Senato (Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione, 2025). Si conferma la carenza delle condizioni di urgenza e necessità, le quali si presentano ancora come generiche e tautologiche (Gatta, 2025). Da un punto di vista contenutistico la normativa si caratterizza per essere un maldestro tentativo di assemblaggio di interventi eterogenei e asistematici (Giostra, 2025), accomunati anche in questo caso prevalentemente dall'elemento temporale.

Da ultimo, il d.l. 23/2026, approvato nell'immediatezza degli scontri di Torino in occasione delle manifestazioni contro la chiusura del centro sociale Askatasuna. Il preambolo del decreto riproduce le medesime criticità dei precedenti provvedimenti, esprimendo la medesima formula generica di necessità e urgenza dell'intervento riferita indistintamente ai diversi blocchi tematici disciplinati, senza addurre alcun elemento specifico che possa giustificare un intervento legislativo emergenziale (D.l. n. 23/2026, preambolo).

Con quest'ultimo decreto si consolida la tendenza a presentare i fondamenti di legittimità costituzionale del provvedimento con una formula apodittica e generica, analogamente agli antecedenti decreti della stagione legislativa in materia di sicurezza urbana (Bernardoni, 2026).

3. Le tecniche di redazione normativa tra criminalizzazione della marginalità e governo dello spazio

Analizzando le fattispecie introdotte o modificate dai decreti in esame, è possibile osservare come il legislatore adoperi una serie di tecniche di incriminazione ricorrenti al fine di conseguire gli obiettivi di politica criminale sopra descritti.

Un primo pattern è l'anticipazione della soglia penale, consistente nel criminalizzare condotte in uno stadio antecedente alla realizzazione dell'evento lesivo. Il disvalore della condotta risiede non nella condotta oggettiva, bensì nella finalità sottostante o in ragione della qualità del soggetto che la pone in essere, adottando un modello di fattispecie penale a pericolo astratto o di mera disobbedienza (Marinucci, Dolcini, 2005: 595).

Ne offre un esempio paradigmatico l'art. 1 d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, che ha criminalizzato il porto fuori dall'abitazione di coltelli con lama affilata o appuntita di lunghezza superiore agli 8 centimetri, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La norma incentra il disvalore sul mero possesso

di un determinato oggetto, a prescindere da qualsiasi verifica di offensività concreta di un bene giuridico: l'arretramento della soglia penale è qui evidente, focalizzato sul mero possesso dell'oggetto tipico in un determinato spazio, lo spazio urbano.

Vi si riconduce anche l'art. 10-bis del T.U.M., introdotto dall'art. 1, comma 16, l. 15 luglio 2009, n. 94, integrante il pacchetto sicurezza inaugurato dal d.l. 92/2008, che punisce con ammenda il mero ingresso o soggiorno irregolare nel territorio italiano. Nel fatto tipico non vi è alcuna lesione di un bene giuridico preciso ed afferrabile, ma vi è la mera violazione formale della disciplina amministrativa in tema di immigrazione (Cavaliere, 2022). Nominando l'«irregolare», il dispositivo lo istituisce e, istituendolo, riafferma il confine tra «loro» e «noi» (Wacquant, 2014: 1696) – la retorica della «guerra al crimine» in mano ai governanti funge, in termini di violenza simbolica, da «teatro burocratico» finalizzato alla messa in scena rituale della sovranità statale nel momento stesso in cui essa viene erosa «dalla mobilità sfrenata del capitale e dall'integrazione giuridico-economica in insiemi politici sovranazionali» (Wacquant, 2014: 1701, 2009a). È qui che la penalizzazione assume una piega etnonazionale: il suo vettore non si dirige indistintamente contro i poveri, ma colpisce in modo altamente selettivo, con priorità strutturale, le categorie doppiamente subordinate, nell'ordine materiale della classe e in quello simbolico dell'onore sociale (Wacquant, 2014).

L'incriminazione di una condotta di per sé neutra si ravvisa anche nell'art. 12 comma 5-bis, T.U. dell'immigrazione, introdotto dall'art. 5 d.l. 92/2008, che punisce chiunque, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero ceda, anche in locazione, un immobile ad uno straniero privo di titolo di soggiorno. La fattispecie incrimina una condotta innocua dal punto di vista oggettivo – l'offerta di un alloggio – che diviene penalmente rilevante esclusivamente in ragione dello status amministrativo del destinatario. L'intervento penale si estende così a relazioni economiche ordinarie, ma riferite a soggetti criminalizzati per via della loro condizione amministrativa (Spena, 2017).

Nel solco del diritto penale d'autore trova la sua collocazione il reato di accattonaggio molesto (art. 669-bis c.p.) introdotto dall'art.21-quater d.l. 113/2018, che punisce chiunque eserciti «l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà». La condotta incriminata è vaga e indeterminata e priva di un bene giuridico determinato che sia effettivamente leso. Il connotato penale è dato dal tipo d'autore, il mendicante, in quanto appartenente ad una categoria sociale percepita come incompatibile con il decoro urbano (Curi, 2019). La cornice edittale prevista per tale reato – l'arresto da tre a sei mesi con un'ammenda da tremila a seimila euro – risulta

sproporzionata rispetto all'offensività della condotta ed alla condizione del tipo d'autore, per il quale sarebbe previsto il sequestro del provento del reato, ovvero verosimilmente il piattino o il cappello, con poche decine di monete, usati per chiedere l'elemosina, rivelandone la natura meramente simbolico-punitiva (Curi, 2019). Sanzionando il suddetto per la sua presenza nello spazio pubblico, la norma lo «spazza via dalle strade» (Wacquant, 2001b: 407), penalizzandone la povertà: è la sua «sola esistenza» a costituire «un'offesa intollerabile» (Wacquant, 2009a: 13). Ciò che viene repressa è una strategia di sussistenza, il mezzo con cui chi è escluso dal lavoro salariato resta in vita (Wacquant, 2009a).

Il d.l. 14/2017 ha introdotto l'istituto del daspo urbano, consistente nell'ordine di allontanamento e il successivo divieto d'accesso emesso dal Questore nei confronti di chi impedisca l'accessibilità e la fruizione di specifiche aree urbane. L'istituto opera sia sul piano spaziale, impedendo l'accesso a determinati spazi urbani, sia sul piano del tipo d'autore. Tali profili sono stati accentuati dal d.l. 48/2025, il quale estende l'ambito di operatività del daspo a chi risulti «denunciato o condannato…, nel corso di cinque anni precedenti», per determinate categorie di delitti, vietando l'accesso alle infrastrutture di trasporto pubblico. La norma in esame sgancia il provvedimento questorile da qualsiasi valutazione di pericolo concreto, ponendo come base giuridica per l'emanazione una mera qualifica soggettiva da cui deriverebbe la presunzione di pericolosità (Bartoli, 2025). Vietando l'accesso a un'area, il provvedimento non reprime una condotta ma governa una presenza nello spazio, allontanando dai luoghi contesi i soggetti reputati indesiderati. Vi si riconosce un contenimento punitivo: il governo penale delle popolazioni marginali mediante la loro relegazione negli spazi a esse riservati – qui per esclusione (Wacquant, 2009a).

A completamento del quadro, il d.l. 23/2026 attribuisce al Prefetto il potere di individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o illegalità (c.d. zone rosse), nelle quali è disposto l'allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per determinate categorie di delitti – caratterizzati da elevato allarme sociale – , i quali «nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza». Tale designazione dà corpo a quella stigmatizzazione territoriale per cui l'etichettatura pubblica di un'area come zona di degrado o di allarme diventa «base sufficiente a giustificare misure speciali in deroga sia alla legge che alla consuetudine, con l'effetto di destabilizzare ulteriormente i suoi "occupanti"» (Wacquant, 2007: 69). In ottica di controllo sociale e politico, il medesimo

decreto estende la possibilità di irrogare divieto di accesso nei confronti di quei soggetti condannati o anche soltanto denunciati, nei cinque anni precedenti, per reati commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza. In questo caso emerge sia lo spazio come elemento specializzante della fattispecie, sia il tipo d'autore, che in questo caso risulta essere il manifestante ostile.

Nel filone dei decreti sicurezza lo spazio si conferma quale elemento normativo autonomo, con capacità di determinare o aggravare la rilevanza penale di una condotta. È il caso dell'inserimento del n.11-decies all'art. 61 c.p. da parte del d.l.48/2025, che stabilisce come circostanza aggravante comune «l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri». Non si ravvisa in tale disposizione alcun disvalore meritevole di un aggravamento della pena.

La selezione del luogo di commissione del reato, quale elemento costitutivo della fattispecie aggravata, ravvisa la sua *ratio* in risposta a istanze di matrice securitaria alimentate da episodi di cronaca giudiziaria avvenuti in quei determinati luoghi (Farina, 2025).

Fattispecie incriminatrice emblematica in tal senso è quella introdotta all'art.415-bis c.p. sempre dal d.l. 48/2025 di "Rivolta all'interno di un istituto penitenziario", costruita sul modello del reato associativo, che punisce chiunque, in tale luogo, «partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, commessi da tre o più persone riunite». In questo caso il luogo, l'istituto penitenziario è l'elemento costitutivo che delimita l'ambito di operatività della fattispecie penale. Le medesime condotte, se commesse al di fuori dello spazio carcerario, integrerebbero reati certamente meno gravi, quali violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale (Sassi, 2025). Il lemma "rivolta", invece, che la norma non provvede a definire, non svolge alcuna funzione di selezione di quelle che possono essere le condotte punibili (Sassi, 2025). La *ratio* di tale disposizione risiede dunque nella possibilità di reprimere una condotta di mera disobbedienza carceraria, anche quando questa assuma un volume ridotto e non si estenda a numerosi partecipanti, essendo sufficiente la compartecipazione di soli tre soggetti.

Tale norma mette in luce, tramite le tecniche di redazione normativa, l'intenzione del legislatore penale di esercitare un controllo pervasivo in contesti

sociali ostili, quali in questo caso, gli istituti di pena[3]; trattati come strutture d'autorità dalla legittimità «intrinsecamente problematica», la cui tenuta è «assicurata dal ricorso intermittente alla forza» (Wacquant, 2000: 384).

Conclusioni: dalla spazializzazione punitiva del controllo alla riaffermazione della sicurezza sociale

L'analisi dimostra come si configuri una spazializzazione punitiva del controllo, in cui il diritto penale opera come dispositivo di produzione dello spazio (Lefebvre, 1974), generando topografie differenziate dell'(in)sicurezza, tracciate indipendentemente dalla reale pericolosità dei luoghi (Luzi, Melotti, 2025) e fondate sulla criminalizzazione delle pratiche di sopravvivenza delle popolazioni marginalizzate.

Il contributo del lavoro consiste nel restituire la «traduzione» (Wacquant, 2023: 119) del modello neoliberale di governo della marginalità entro l'assetto politico-istituzionale italiano, cogliendola nelle tecniche di costruzione della fattispecie lungo l'intera sequenza dei decreti sicurezza, sino ai più recenti, non ancora letti in tale prospettiva: ne emerge una «segmentazione penale dello spazio fisico e sociale» (Wacquant, 2023: 133) che la norma stessa traccia, facendo dello spazio fisico un elemento normativo autonomo, capace di fondare o aggravare il disvalore di una condotta senza che ne cresca l'offesa.[4]

Dalla rassegna effettuata emerge chiaramente come la decretazione d'urgenza sia una costante strutturale nella normazione penale in materia di sicurezza urbana (Cornelli, Rossi, 2025)[5]. L'utilizzo sistematico di tale

[3] Seguendo l'analisi che Wacquant (2012c) conduce sull'istituzione carceraria nell'ordinamento francese – la quale, guidata dal solo interesse al mantenimento dell'ordine interno, dispone della vita dei reclusi facendo prevalere quell'ordine su ogni loro garanzia, sì da operare, per effetto della legge stessa e per la natura della sua organizzazione, come un'*outlaw institution* – il legislatore italiano porta questa logica alle sue estreme conseguenze: il mantenimento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto, che lì si dà come sospensione della legalità, è qui eretto a fondamento degli ordini la cui esecuzione l'art. 415-bis presidia penalmente.

[4] Circoscritto al piano dei testi, il lavoro ricostruisce le categorie inscritte nella produzione normativa; il modo in cui esse vengono applicate e vissute nei luoghi che designano va ricondotto alle pratiche attraverso l'osservazione etnografica delle aree interessate, cui affiancare l'elaborazione quantitativa dei provvedimenti di prefetture e questure: ciò costituisce, in termini programmatici, il naturale sviluppo della ricerca.

[5] Per un riscontro empirico si rinvia, sul versante della produzione normativa, all'analisi quantitativa di Cornelli e Rossi (2025), che documenta l'espansione strutturale della punitività

strumento difficilmente può dirsi casuale e pare rispondere alla logica politica per cui la sicurezza urbana opera come artificio giuridico al fine di esercitare controllo sociale sullo spazio urbano in funzione del nemico sociale di turno. Le figure soggettive percepite come minaccia all'ordine costituito, – quali l'immigrato irregolare, il mendicante, il manifestante – , non vengono criminalizzate in ragione dell'offensività oggettiva dell'eventuale condotta posta in essere, ma in quanto categorie etichettate socialmente e politicamente come pericolose: una selettività che inverte funzionalmente i criteri del welfare ormai arretrato – la condizione di deprivazione materiale, non più ostacolo da rimuovere per la piena tutela dei diritti di tutti, si fa status, presupposto dell'esclusione (Pavarini, 2009). In tal modo si concretizza un'opera di criminalizzazione il cui disvalore della condotta tipica del reato si fonda sul tipo d'autore, in contrasto con i principi costituzionali di garanzia di diritto penale (Forzati, 2018; Cavaliere, 2021).

Tali obiettivi di politica-criminale si riflettono a loro volta sulle modalità e le forme di criminalizzazione a tutela della cosiddetta sicurezza urbana, forzando i limiti circoscritti dall'articolo 77 della Costituzione. Infatti, il confronto parlamentare, con il dibattito pubblico che ne scaturisce, risulterebbe strutturalmente in tensione con tali obiettivi, in quanto suscettibile di pregiudicare la legittimità della narrativa del nemico sociale e del nesso causale, politicamente costruito, tra una specifica categoria soggettiva e l'insicurezza urbana. In tal senso la forma del decreto-legge si lascia leggere non come una risposta ad una specifica emergenza, bensì lo strumento per sottrarre al dibattito democratico una scelta di politica criminale che potrebbe non trovare in esso adeguata legittimazione politica (Dolcini, 2025).

Occorre pertanto "decostruire il concetto di sicurezza" a favore di una ricostruzione di una scala di valori costituzionalmente orientata che consenta effettivamente una seria individuazione di beni giuridici, espressivi di bisogni fondamentali, meritevoli di una tutela proporzionata ed efficace «apprestata dall'intero ordinamento costituzionale, e non mediante il solo intervento penale» (Cavaliere, 2021: 24).

L'alternativa alla penalizzazione della povertà urbana risiede, come sostiene Wacquant (1998), nella consapevolezza che essa derivi da preferenze culturali e da decisioni politiche che esigono di essere sottoposte a dibattito democratico, dunque nella riaffermazione, di una "sicurezza sociale" fondata

nell'ultimo trentennio; per i profili applicativi delle singole misure, con particolare riguardo al daspo urbano e alle c.d. zone rosse, si vedano Borlizzi (2022, 2025) e i dati diffusi dal Ministero dell'Interno (2025).

sull'effettività dei diritti all'istruzione, al lavoro, alla casa, alla salute, basi imprescindibili di uno Stato sociale di diritto (Cavaliere, 2021).

Riferimenti bibliografici

Algostino A. (2018). Il decreto "sicurezza e immigrazione" (decreto legge n. 113 del 2018): estinzione del diritto di asilo, repressione del dissenso e diseguaglianza. *Costituzionalismo.it*, 2: 167-199.

Algostino A. (2019). L'immigrazione come dato strutturale e non come emergenza. Brevi note intorno al volume di Michele Colucci, Storia dell'immigrazione straniera in Italia. Dal 1945 ai nostri giorni, Carocci, Roma, 2018. *Diritto, immigrazione e cittadinanza*, 1: 1-12.

Baratta A. (1982). *Criminologia critica e critica del diritto penale. Introduzione alla sociologia giuridico-penale*. Bologna: Il Mulino.

Baratta A. (2001). Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti? In: Anastasia S. e Palma M., a cura di, *La bilancia e la misura. Giustizia, sicurezza, riforme. Democrazia e diritto, 6*. Milano: FrancoAngeli.

Bartoli R. (2025). Le spire del pitone. Questioni di legittimità costituzionale e di sistema in tema di penalità e sicurezza urbana. *Sistema Penale*, 5: 83-94.

Bergalli R., Sumner C., a cura di (1997). *Social Control and Political Order: European Perspectives at the End of the Century*. London: Sage.

Bernardoni P. (2026). Decreto sicurezza (d.l. 24 febbraio 2026, n. 23): una breve analisi dei profili penali e processuali. *Sistema Penale*, 3 marzo. Disponibile al sito: https://www.sistema-penale.it/it/scheda/bernardoni-decreto-sicurezza-dl-24-febbraio-2026-n-23-una-breve-analisi-dei-profili-penali-e-processuali (consultato il 9 marzo 2026).

Borlizzi F. (2022). Daspo urbano: uno sguardo sulle questioni giuridiche controverse e un'indagine empirica. *Antigone*, 1: 1-58.

Borlizzi F. (2025). Daspo prefettizio "in bianco" e "zone rosse": prove generali di distopie securitarie. *Studi sulla questione criminale*. Disponibile al sito: https://studiquestionecriminale.wordpress.com (consultato il 9 giugno 2026).

Bourdieu P. (1987). The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field. *Hastings Law Journal*, 38(5): 814-853.

Bourdieu P., Wacquant L. (1992). *An Invitation to Reflexive Sociology*. Cambridge: Polity Press.

Bourdieu P., Wacquant L.J.D. e Farage S. (1994). Rethinking the State: Genesis and Structure of the Bureaucratic Field. *Sociological Theory*, 12(1): 1-18. DOI: 10.2307/202032.

Bourdieu P. (2012). *Sur l'État. Cours au Collège de France (1989-1992).* A cura di Champagne P., Lenoir R., Poupeau F. e Rivière M.C. Paris: Éditions Raisons d'Agir/Éditions du Seuil.

Bricola F. (1973). Teoria generale del reato. In: *Novissimo Digesto Italiano*, Vol. XIX. Torino: UTET.

Cavaliere A. (1998). Riflessioni sul ruolo dell'offensività nella teoria del reato costituzionalmente orientata. In: *Costituzione, diritto e processo penale. I quarant'anni della Corte costituzionale. Atti del convegno, Macerata, 28-29 gennaio 1997*. Milano: Giuffrè.

Cavaliere A. (2009). Può la "sicurezza" costituire un bene giuridico o una funzione del diritto penale? In: Hassemer W., Kempf E. e Moccia S., a cura di, *In dubio pro libertate. Festschrift für Klaus Volk zum 65. Geburtstag*. München: Beck: 111-128.

Cavaliere A. (2018). Neoliberismo e politica criminale repressiva. *Costituzionalismo.it*, 1: 125-147.

Cavaliere A. (2020). Le disposizioni penali nei recenti decreti sicurezza: considerazioni de lege delenda. *La legislazione penale*: 1-24.

Cavaliere A. (2021). Punire per ottenere "sicurezza": corsi e ricorsi di un'illusione repressiva e prospettive alternative. *La legislazione penale*: 1-32.

Cavaliere A. (2022). Le vite dei migranti e il diritto punitivo. *Sistema Penale*, 4: 43-71.

Cornelli R., Selmini R. e Nobili G.G. (2023). Thirty years of urban security policies in Italy: some reflections from a criminological perspective. *Rassegna Italiana di Criminologia*, XVII, 3: 156-167. DOI: 10.7347/RIC-032023-p156.

Cornelli R., Rossi L.S. (2025). La deriva punitiva della politica criminale in Italia. Analisi empirica della legislazione penale e della sicurezza degli ultimi trent'anni. *Diritto penale contemporaneo*, 3: 89-115.

Corte cost., 23 maggio 2007, n. 171.

Corte cost., 16 febbraio 2012, n. 22.

Corte Suprema di Cassazione – Ufficio del Massimario e del Ruolo, Servizio penale (2025). Relazione su novità normativa. Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80), Rel. n. 33/2025. Disponibile al sito: www.cortedicassazione.it (consultato il 28 marzo 2026).

Curi F. (2019). Il reato di accattonaggio: "a volte ritornano". *Diritto penale contemporaneo*, 21 gennaio: 1-12.

De Martino F.M. (2021). Sicurezza esistenziale e criminologia. *Antigone*: 126-156.

D.l. 23 maggio 2008, n. 92, in G.U. n. 122 del 26 maggio 2008, conv. con modif. dalla l. 24 luglio 2008, n. 125.

D.l. 20 febbraio 2017, n. 14, in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2017, conv. con modif. dalla l. 18 aprile 2017, n. 48.

D.l. 4 ottobre 2018, n. 113, in G.U. n. 231 del 4 ottobre 2018, conv. con modif. dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132.

D.l. 11 aprile 2025, n. 48, in G.U. n. 85 dell'11 aprile 2025, conv. senza modif. dalla l. 9 giugno 2025, n. 80.

D.l. 24 febbraio 2026, n. 23, in G.U. n. 45 del 24 febbraio 2026, conv. con modif. dalla l. 24 aprile 2026, n. 54.

Dolcini E. (2025). Sicurezza per decreto-legge? *Sistema Penale*, 30 giugno. Disponibile al sito: https://www.sistemapenale.it/it/articolo/dolcini-sicurezza-per-decreto-legge (consultato il 9 marzo 2026).

Farina C. (2025). Tutela penale di luoghi e infrastrutture pubbliche e fatti commessi durante le manifestazioni. *Processo penale e giustizia*, fasc. speciale "Commento al d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla l. 9 giugno 2025, n. 80 (cd. decreto sicurezza)": 22-31.

Fiandaca G., Musco E. (2016). *Diritto penale. Parte generale*. Bologna: Zanichelli.

Forzati F. (2018). La sicurezza penale fra rassicurazione sociale, conservatio ordinum e criminalizzazione del corpo estraneo. *Archivio penale*, 3: 1-48.

Forzati F. (2020). *La sicurezza fra diritto penale e potere punitivo. Genesi e fenomenologia dell'illecito securitario postmoderno fra involuzioni potestative e regressioni al premoderno*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.

Gatta G.L. (2025). Decreto-sicurezza (d.l. n. 48/2025): la relazione illustrativa e la relazione tecnica nella proposta di legge di conversione incardinata alla Camera. *Sistema Penale*, 16 aprile. Disponibile al sito: https://www.sistemapenale.it/it/documenti/relazione-illustrativa-decreto-sicurezza-n-48-del-2025 (consultato il 9 marzo 2026).

Giostra G. (2025). È "necessario e urgente" rifondare il DL sicurezza. *Sistema Penale*, 29 aprile. Disponibile al sito: https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/glauco-giostra-e-necessario-e-urgente-rifondare-il-dl-sicurezza (consultato il 9 marzo 2026).

L. 15 luglio 2009, n. 94, in G.U. n. 170 del 24 luglio 2009, Suppl. ord. n. 128.

Lefebvre H. (1974). *La production de l'espace*. Paris: Éditions Anthropos.

Luzi M., Melotti M. (2025). Sicurezza nei contesti urbani e nuove paure tra percezione, innovazione e inclusione. *Sicurezza e scienze sociali*, XIII, 3: 7-25. DOI: 10.5281/zenodo.17558862.

Marinucci G., Dolcini E. (2005). *Corso di diritto penale, III*. Milano: Giuffrè.

Melossi D. (2008). *Controlling Crime, Controlling Society: Thinking About Crime in Europe and America*. Cambridge: Polity Press.

Ministero della Giustizia (2008). Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" (AS 692, XVI legislatura). Disponibile al sito: www.giustizia.it (consultato il 9 marzo 2026).

Ministero dell'Interno (2025). Zone rosse: quasi 25.000 controlli e 228 provvedimenti di allontanamento. Disponibile al sito: www.interno.gov.it (consultato il 9 giugno 2026).

Moccia S. (1990). Ordine pubblico (disposizioni a tutela dell'). In: *Enciclopedia giuridica Treccani, XXII*. Roma: Istituto dell'Enciclopedia italiana.

Moccia S. (1995). *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.

Paone S. (2025). LE PAROLE DELLA CITTÀ: UNA ANALISI BOURDIEUSIANA. *Italiano LinguaDue*, 17(2): 1320-1326. DOI: 10.54103/2037-3597/30502.

Pavarini M. (2009). Governare attraverso il dispositivo disciplinare dell'insicurezza e nuovi criteri di selettività del processo di criminalizzazione. *Antigone*, 2-3: 62-99.

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero dell'Interno (2017). Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" (AC 4310, XVII legislatura). Disponibile al sito: documenti.camera.it (consultato il 9 marzo 2026).

Risicato L. (2019). *Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti: un ossimoro invincibile?* Torino: Giappichelli.

Sassi V. (2025). Il nuovo reato di rivolta in carcere introdotto dal d.l. sicurezza n. 48/2025. *Sistema Penale*, 7-8: 39-55.

Selmini R. (1999). Sicurezza urbana e prevenzione della criminalità: il caso italiano. *Polis, Ricerche e studi su società e politica*, 1: 121-144. DOI: 10.1424/2696.

Selmini R. (2023). Urban security, public space and the control of protest. Some lessons from Italy and Spain. *Rassegna Italiana di Criminologia*, XVII, 3: 180-189. DOI: 10.7347/RIC-032023-p180.

Spena A. (2017). La crimmigration e l'espulsione dello straniero-massa. *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2: 495-514. DOI: 10.1436/87992.

Wacquant L. (1998). La tentation pénale en Europe. *Actes de la recherche en sciences sociales*, 124: 3-6. DOI: 10.3406/arss.1998.3260.

Wacquant L. (1999). How penal common sense comes to europeans: Notes on the transatlantic diffusion of the neoliberal doxa. *European Societies*, 1(3): 319-352. DOI: 10.1080/14616696.1999.10749936.

Wacquant L. (2000). The New `Peculiar Institution': On the Prison as Surrogate Ghetto. *Theoretical Criminology*, 4(3): 377-389. DOI: 10.1177/1362480600004003007.

Wacquant L. (2001a). The Advent of the Penal State Is Not a Destiny. *Social Justice*, 28(3): 81-87.

Wacquant L. (2001b). The Penalisation of Poverty and the rise of Neo-Liberalism. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 9: 401-412. DOI: 10.1023/A:1013147404519.

Wacquant L. (2001c). Deadly Symbiosis: When Ghetto and Prison Meet and Mesh. *Punishment & Society*, 3(1): 95-133. DOI: 10.1177/14624740122228276.

Wacquant L. (2004). Penal truth comes to Europe: Think tanks and the "Washington consensus" on crime and punishment. In: Gilligan G. e Pratt J., a cura di*, Crime, Truth and Justice*. London: Willan.

Wacquant L. (2007). Territorial Stigmatization in the Age of Advanced Marginality. *Thesis Eleven*, 91(1): 66-77. DOI: 10.1177/0725513607082003.

Wacquant L. (2008a). *Urban outcasts: A comparative sociology of advanced marginality*. Cambridge: Polity Press.

Wacquant L. (2008b). Ordering insecurity: Social Polarization and the Punitive Upsurge. *Radical Philosophy Review*, 11(1): 1-19. DOI: 10.5840/radphilrev20081112.

Wacquant L. (2009a). *Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity.* Durham: Duke University Press.

Wacquant L. (2009b). The Body, the Ghetto and the Penal State. *Qualitative Sociology*, 32: 101-129. DOI: 10.1007/s11133-008-9112-2.

Wacquant L. (2009c). *Prisons of Poverty*. Minneapolis: University of Minnesota Press (ed. orig.: *Les prisons de la misère*. Paris: Raisons d'agir, 1999).

Wacquant L. (2010a). Crafting the neoliberal state: Workfare, prisonfare, and social insecurity. *Sociological Forum*, 25(2): 197-220. DOI: 10.1111/j.1573-7861.2010.01173.x.

Wacquant L. (2010b). La tornade sécuritaire mondiale: néolibéralisme et châtiment à l'aube du xxie siècle. *Mouvements*, 63(3): 137-154. DOI: 10.3917/mouv.063.0137.

Wacquant L. (2012a). Der neoliberale Leviathan: Eine historische Anthropologie des gegenwärtigen Gesellschaftsregimes. *PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft*, 42(169): 677-698. DOI: 10.32387/prokla.v42i169.295.

Wacquant L. (2012b). The wedding of workfare and prisonfare in the 21st century: responses to critics and commentators. In: Squires P. e Lea J., a cura di*, Criminalisation and Advanced Marginality*. Bristol: Policy Press.

Wacquant L. (2012c). 'The Prison is an Outlaw Institution'. *Howard Journal of Criminal Justice*, 51: 1-15. DOI: 10.1111/j.1468-2311.2011.00686.x.

Wacquant L. (2014). Marginality, ethnicity and penality in the neo-liberal city: an analytic cartography. *Ethnic and Racial Studies*, 37(10): 1687-1711. DOI: 10.1080/01419870.2014.931991.

Wacquant L. (2022). *The Invention of the "Underclass": A Study in the Politics of Knowledge*. Cambridge: Polity Press.

Wacquant L. (2023). *Bourdieu in the City. Challenging Urban Theory*. Cambridge: Polity Press.

Wacquant L. (2026). *Rethinking the Penal State*. Cambridge: Polity Press.